

## **GUIDA ALLA VIDIMAZIONE E ALLA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI**

In linea con quanto già sancito dall'art. 403 del D.P.R. 547/55, l'art. 4, 5° comma, lett. o) del D.Lgs. 626/94 modificato dal D.Lgs. 242/96, ha imposto, direttamente a carico del datore di lavoro, l'obbligo di tenere un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Il registro, in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto, deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958, come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996, e deve essere conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.

La specifica attenzione posta dal D.Lgs. 626 agli obblighi del datore di lavoro merita un approfondimento soprattutto in relazione alla necessità che il registro sia conservato sul luogo di lavoro.

Prescindendo dunque dalle ipotesi in cui più unità produttive di un unico ente o azienda dipendano da più datori di lavoro (definiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 626) - per le quali nessun dubbio residua in ordine alla necessità che ciascun datore conservi un registro infortuni sul luogo di lavoro - si ritiene opportuno intervenire per chiarire possibili dubbi applicativi tipici delle ipotesi in cui, al contrario, più unità produttive di un unico ente o azienda dipendano dallo stesso datore di lavoro.

Nella specie, anche sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 5 marzo 1997 n. 28 e 30 maggio 1997 n. 73 (che recepiscono i contenuti della circolare 3 febbraio 1959 n. 537) è opportuno distinguere le fattispecie sottodescritte:

- Aziende od enti con più unità produttive stabili quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni; imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili e carburanti, ecc...), aziende di credito e delle assicurazioni, aziende commerciali con più punti vendita (supermercati, grandi magazzini, ecc...).
- In tal caso è sufficiente che sia compilato un unico registro degli infortuni valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa ULSS. In quest'ambito dovrà essere individuata la sede presso la quale conservare il registro.
- Imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), quando si tratti di lavori di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi). Tali imprese devono conservare un unico registro presso la sede legale dell'azienda, ancorchè la stessa si trovi fuori dal territorio di competenza dell'ULSS.
  - Se, l'attività si protrae per un periodo più lungo di quello indicato al punto precedente, ogni unità produttiva, sia pur temporanea, deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'ULSS territorialmente competente.
  - Può costituire eccezione della suddetta ipotesi il caso di un'impresa che si trovi a svolgere fuori della propria sede più attività concentrate nell'ambito di una stessa Provincia, ciascuna con durata indicativamente superiore ai 30 giorni lavorativi (ad esempio vengono aperti contemporaneamente più cantieri). In tale situazione è sufficiente che si conservi un unico registro presso la sede legale dell'azienda, se ubicata nella medesima provincia, ovvero presso una delle sedi temporanee se l'azienda ha sede fuori del territorio provinciale.

In sintesi:

1	Una unità produttiva	un solo datore di lavoro	sede stabile		un solo registro conservato presso la sede
2	Più unità produttive	più datori di lavoro	unità produttive stabili o temporanee		tanti registri quanti sono i datori di lavoro conservati presso le unità produttive
3	Più unità produttive	un solo datore di lavoro	unità produttive stabili	insistenti nel territorio della stessa ULSS	un solo registro presso una delle unità produttive
4	Più unità produttive	un solo datore di lavoro	unità produttive stabili	insistenti nel territorio di ULSS diverse	per ciascuna ULSS un solo registro presso una delle unità produttive insistenti nel territorio di competenza
5	Più unità produttive	un solo datore di lavoro	cantiere o altra attività di durata inferiore a 30 giorni	ovunque si trovino nel territorio regionale	un registro presso la sede legale ovunque si trovi nel territorio nazionale
6	Più unità produttive	un solo datore di lavoro	cantiere o altra attività di durata superiore a 30 giorni	ovunque si trovino nel territorio regionale	un registro per ogni unità produttiva o cantiere
7	Più unità produttive	un solo datore di lavoro	cantiere o altra attività di durata superiore a 30 giorni	concentrate in una stessa provincia	un registro presso la sede principale o l'unità produttiva principale

Giova sottolineare che il registro, quando non è conservato fisicamente nell'unità produttiva ispezionata, deve essere messo a disposizione dell'organo di vigilanza entro 48 ore dalla richiesta.

Il registro infortuni, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dall'ULSS competente nel territorio ove lo stesso viene conservato.

Si precisa che la vidimazione del registro richiede l'applicazione della tariffa di cui al p.1.11 "voci generali" del tariffario unico regionale di cui alla DGR n. 4768 del 19 gennaio 1993, modificata dalla DGR n. 2144 del 19 aprile 1995. Al contrario, tale prestazione non è assoggettabile ad IVA in quanto resa dall'ULSS come pubblica autorità in regime di monopolio ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977.

***Registro infortuni - modifica dei dati di riferimento dell'azienda - non necessità di un nuovo registro.***

Ribadito l'obbligo per ciascun datore di lavoro di tenere un registro infortuni nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (art. 4, 5° comma lett. o, D.Lgs. 626/94), si ritiene non obbligatoria la vidimazione di un nuovo registro infortuni quando, nel corso delle normali vicende della vita aziendale, mutino l'indirizzo della sede legale o della sede dell'unità produttiva cui il documento si riferisce, la ragione sociale della ditta ovvero il nominativo del datore di lavoro. Analogamente deve intendersi se cambia la tipologia di attività produttiva svolta dall'azienda.

Nei predetti casi infatti deve ritenersi sufficiente che l'azienda autonomamente provveda ad aggiornare i dati riportati sul registro (l'aggiornamento non dovrà comunque rendere illeggibili le precedenti indicazioni) previa comunicazione formale allo SPISAL dell'ULSS che ha provveduto alla vidimazione e che riporterà, a titolo gratuito, la variazione intervenuta nella richiesta precedentemente compilata. Nella comunicazione dovrà essere indicata la data di vidimazione del registro e il numero progressivo attribuito allo stesso (entrambi riportati nel registro).

Tale procedimento consente comunque all'organo di vigilanza di ricostruire la situazione infortunistica dell'azienda prima e dopo la modifica intervenuta.

Al contrario, la sostituzione del registro infortuni è necessaria nel caso in cui la sede stabile della ditta o dell'unità produttiva venga spostata al di fuori del territorio dello SPISAL dell'ULSS che ha proceduto alla vidimazione per rientrare in quello di competenza di altra ULSS.